



AutoStorica Reale

Passione intramontabile,
sicurezza all'avanguardia.



CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

**REALE
MUTUA**
— ASSICURAZIONI —


Parte del tuo mondo.

AutoStorica Reale

Condizioni di assicurazione



DEFINIZIONI VALIDE PER TUTTE LE SEZIONI	Pag. 3
CONDIZIONI GENERALI	Pag. 6
SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE	
Cosa assicura	Pag. 11
Cosa non assicura	Pag. 13
Come assicura	Pag. 15
Come avviene la gestione dei sinistri	Pag. 17
SEZIONE DANNI	
Cosa assicura	Pag. 19
Cosa non assicura	Pag. 23
Come assicura	Pag. 25
Come avviene la gestione dei sinistri	Pag. 26
SEZIONE TUTELA LEGALE	
Cosa assicura	Pag. 29
Cosa non assicura	Pag. 32
Come avviene la gestione dei sinistri	Pag. 33
SEZIONE ASSISTENZA IN VIAGGIO	
Cosa assicura	Pag. 35
Cosa non assicura	Pag. 42
Come avviene la gestione dei sinistri	Pag. 43
SEZIONE INFORTUNI DEL CONDUCENTE	
Definizioni valide per la presente Sezione	Pag. 44
Cosa assicura	Pag. 46
Cosa non assicura	Pag. 50
Come avviene la gestione dei sinistri	Pag. 51
STRALCIO DEI PRINCIPALI ARTICOLI DEL “CODICE DELLE ASS.NI PRIVATE” INERENTI L’ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA RC AUTO (Appendice n.1)	Pag. 58



Le definizioni, il cui significato è riportato di seguito, nel testo contrattuale sono evidenziate in carattere *corsivo*.

ASSICURATO

La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall'assicurazione. Per la Sezione di Responsabilità Civile, tutte le persone la cui responsabilità deve essere assicurata per *Legge* in relazione alla circolazione del *veicolo*.

CONDUCENTE

La persona fisica che pone in circolazione il *veicolo*.

CONTRAENTE

La persona fisica o giuridica che stipula l'assicurazione (può identificarsi con l'*Assicurato*).

ESPLOSIONE

Lo sviluppo di gas o di vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

FRANCHIGIA

Importo, espresso in cifra fissa o in percentuale della somma assicurata, che rimane a carico dell'*Assicurato* per ogni singolo *sinistro*.

IMPOSSIBILITÀ DI UTILIZZO

Immobilizzo (del *veicolo*) per avaria agli organi meccanici, elettrici, elettronici o per danni alla carrozzeria.

INCENDIO

La combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

LEGGE

Il Decreto Legislativo 07 settembre 2005, n. 209 – “Codice delle Assicurazioni Private”, i relativi regolamenti attuativi ed il regolamento di esecuzione (DPR 24/11/1970 N° 973) sull'assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore e dei natanti e successive modificazioni.

MASSIMALE

La somma che rappresenta il limite massimo di risarcimento contrattualmente stabilito.

1. **MASSIMALE PER SINISTRO:** la somma massima cui è obbligata Reale Mutua per ogni *sinistro*.
2. **MASSIMALE PER PERSONA:** la somma massima, nell'ambito del "massimale per sinistro", per ogni persona che abbia subito lesioni personali o sia deceduta.
3. **MASSIMALE PER COSE:** la somma massima, nell'ambito del "massimale per sinistro", per risarcire danni causati ad oggetti o animali anche se appartenenti a più persone.

POLIZZA

L'insieme dei documenti che comprovano il contratto di assicurazione e riportano i dati anagrafici del *Contraente* e quelli necessari alla gestione del contratto, il premio, le dichiarazioni del *Contraente*, i dati identificativi del *veicolo* assicurato e la sottoscrizione delle Parti nonché le Condizioni di assicurazione.

PREMIO

La somma dovuta dal *Contraente* a Reale Mutua.

RELITTO

Veicolo danneggiato le cui spese di riparazione e ripristino superano complessivamente il *valore commerciale* del *veicolo* al momento del *sinistro*.

SCOPERTO

La parte del danno, espressa in percentuale, che rimane a carico dell'*Assicurato*.

SCOPPIO

Il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione.

SINISTRO

Il verificarsi del fatto dannoso e, limitatamente alla Sezione Tutela Legale, il verificarsi dei casi di controversia.

VALORE COMMERCIALE

Il valore del *veicolo* e degli eventuali optional, se assicurati, come risultante dalla

rivista "Ruoteclassiche" pubblicata dall'editoriale Domus o dalla perizia redatta da un perito beneviso da Reale Mutua o da questa riconosciuto (stima accettata).

VEICOLO

Il *veicolo* assicurato:

- 1.** di interesse storico o collezionistico, come definito dall'articolo 60 comma 4 del Codice della strada, iscritto ai registri ASI, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, storico FMI;
- 2.** d'epoca, come definito dall'art. 60, comma 2 del Codice della Strada, iscritto al Centro Storico del Dipartimento per i Trasporti Terrestri.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*

1.1 VALIDITA' DEL CONTRATTO

Per i veicoli di interesse storico e collezionistico la presente polizza è valida a condizione che:

- ◆ Il **veicolo** sia adibito ad uso privato;
- ◆ Il **Contraente** sia intestatario al Pubblico Registro Automobilistico del veicolo assicurato.

1.2 ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli altri Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio della Norvegia, Islanda, Liechtenstein, Croazia, Principato di Monaco, Svizzera e Andorra. L'assicurazione sul territorio degli altri Stati, facenti parte del sistema della "Carta Verde", è operante previo rilascio, su richiesta, del certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde) sul quale sono elencati tutti i paesi che hanno aderito; l'assicurazione non vale per il territorio degli Stati le cui sigle siano barrate. Per la circolazione all'estero, la garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria Responsabilità Civile veicoli in vigore nello Stato di accadimento del *sinistro*, salvo le eventuali maggiori garanzie previste dalla *polizza*. Reale Mutua risponde, inoltre, entro i *massimali* della *polizza* ed a termini di questa, per danni che non siano compresi nell'assicurazione obbligatoria del Paese visitato (danni a cose in genere; danni a persone e cose di stranieri rispetto al Paese visitato). La Carta Verde è valida per il periodo in essa indicato. Tuttavia, qualora la scadenza del documento coincida con la scadenza del periodo di assicurazione per il quale è stato pagato il premio o la rata di premio, Reale Mutua risponde anche dei danni che si verifichino fino alle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello di scadenza del premio o delle rate di premio successive, alla condizione che al momento del *sinistro* il rischio non sia coperto da altro assicuratore. Qualora la *polizza*, in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde, cessi di avere validità nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, è convenuto che anche questa cessa di avere vigore ed il **Contraente è obbligato a farne immediata restituzione a Reale Mutua**; l'uso del documento al di là della data di cessazione è pertanto illecito.

Per le Sezioni "Danni", "Tutela legale" e "Infortuni del conducente" l'assicurazione è operante sul territorio di tutti i Paesi facenti parte del sistema della Carta Verde. Per le Sezioni "Patente garantita" e

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*

“Assistenza in viaggio” valgono le estensioni territoriali previste dalle specifiche condizioni.

1.3 PAGAMENTO DEL PREMIO DI POLIZZA E DECORRENZA DELLA GARANZIA

L'assicurazione ha effetto dalla data e dall'ora indicati in *polizza*, se il *premio* o la prima rata di *premio* è stato pagato; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Il *premio* o la prima rata di *premio* si paga alla sottoscrizione della *polizza*; le rate successive devono essere pagate alle previste scadenze e la garanzia ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento, salvo quanto disposto dall'art. 1901 secondo comma, del Codice Civile.

1.4 DURATA DEL CONTRATTO – COMUNICAZIONE INFORMATIVA

◆ DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto ha durata annuale, più eventuale frazione iniziale di anno, e si risolve automaticamente alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta; è tuttavia facoltà del Contraente rinnovare il contratto per un ulteriore anno, mediante il semplice pagamento del premio relativo alle nuove condizioni tariffarie che gli verranno proposte, ferme le condizioni normative in corso, con il contemporaneo ritiro del certificato e del contrassegno. In ogni caso sarà applicato a favore del Contraente il termine previsto dall'art. 1901, secondo comma, del Codice Civile protraendo la garanzia sino alle ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla data della scadenza contrattuale.

◆ COMUNICAZIONE INFORMATIVA

Reale Mutua trasmette al *Contraente*, almeno trenta 30 giorni prima della scadenza del contratto, una comunicazione contenente raggugli inerenti:

- la data di scadenza della *polizza*;
- le modalità di esercizio della disdetta contrattuale;
- l'acquisizione di informazioni sul premio di rinnovo della garanzia RCA, fornite per il tramite dell'Agenzia alla quale è assegnato il contratto.

1.5 SOSPENSIONE TEMPORANEA IN CORSO DI CONTRATTO

La sospensione del contratto non è consentita.

1.6 DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE

Il contratto è stipulato, ed il relativo premio è determinato, sulla base delle infor-

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*

mazioni e dichiarazioni, riportate in *polizza*, **rese dal *Contraente* nella piena consapevolezza del fatto che la loro inesattezza potrà comportare la riduzione o l'annullamento delle prestazioni.**

Le dichiarazioni rese, rilevanti al fine della determinazione del premio, sono quelle relative a: comune di residenza del proprietario, tipo di *veicolo*, uso, potenza fiscale in kw, data di 1^a immatricolazione/voltura, cilindrata, numero di posti.

La variazione, anche di una sola di tali informazioni, dovrà essere comunicata tempestivamente a Reale Mutua e potrà comportare una modifica contrattuale con relativo conguaglio del premio.

1.7 TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ DEL VEICOLO

Il trasferimento della proprietà del *veicolo* o la sua consegna in “conto vendita”, comprovata mediante documentazione rilasciata da imprenditore regolarmente abilitato dalla CCIAA alla compravendita di *veicoli*, **determina, a scelta irrevocabile dell'alienante, uno dei seguenti effetti:**

A La sostituzione del contratto.

Nel caso in cui l'alienante, previa restituzione del certificato e del contrassegno ed eventuale Carta Verde relativi al *veicolo* alienato, chieda che il contratto sia reso valido per altro *veicolo* di sua proprietà o in comproprietà con il coniuge in regime di comunione dei beni, Reale Mutua rilascerà il certificato e il contrassegno per il nuovo *veicolo*, previo eventuale conguaglio del *premio* in base alle condizioni tariffarie:

- ◆ in vigore al momento della precedente scadenza anniversaria, per la Sezione Responsabilità Civile;
- ◆ in vigore al momento della variazione, per le altre Sezioni.

B La cessione del contratto.

Nel caso di cessione del contratto di assicurazione, il *Contraente* è tenuto a darne immediata comunicazione a Reale Mutua la quale, previa restituzione da parte del *Contraente* del certificato, del contrassegno e dell'eventuale Carta Verde, prenderà atto della cessione mediante emissione di nuovi documenti contrattuali (ferma la scadenza del contratto in corso) senza conguaglio del *premio*. Il cedente è tenuto al pagamento dei *premi* successivi fino al momento di detta comunicazione. Il contratto ceduto si estingue alla sua naturale scadenza e Reale Mutua non rilascerà l'attestazione dello stato di rischio. Per l'assicurazione dello stesso *veicolo* il cessionario dovrà stipulare un nuovo contratto.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*

C La risoluzione del contratto.

Nel caso in cui l'acquirente del *veicolo* non subentri nel contratto di assicurazione e l'alienante non chieda che il contratto sia reso valido per altro *veicolo* di sua proprietà, il contratto sarà annullato e Reale Mutua provvederà a restituire la parte residua di *premio* corrisposta e non usufruita, al netto dell'imposta e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale, in ragione di 1/360 del *premio* annuo per giorno di garanzia, dal momento della restituzione del certificato di assicurazione, del contrassegno, dell'eventuale Carta Verde e dei documenti attestanti la vendita del *veicolo*. Nel caso in cui la vendita abbia fatto seguito alla documentata consegna in conto vendita del *veicolo*, la parte di *premio* corrisposta e non usufruita verrà calcolata a partire dalla data di consegna in conto vendita sempre che, a tale data, siano stati restituiti il certificato di assicurazione, il contrassegno e l'eventuale Carta Verde. Se il contratto prevede il frazionamento del *premio*, Reale Mutua rinuncia ad esigere le eventuali rate successive alla data di scadenza del certificato di assicurazione.

1.8 CESSAZIONE DEL RISCHIO

In caso di cessazione del rischio per:

- ◆ **DISTRUZIONE O ESPORTAZIONE DEFINITIVA DEL VEICOLO**
Il *Contraente* è tenuto a darne comunicazione a Reale Mutua fornendo, relativamente ai veicoli di interesse storico o collezionistico, l'attestazione del P.R.A. certificante la restituzione della carta di circolazione e della targa di immatricolazione e a riconsegnare il certificato di assicurazione, il contrassegno e l'eventuale Carta Verde.
- ◆ **DEMOLIZIONE DEL VEICOLO**
Il *Contraente* è tenuto a darne comunicazione a Reale Mutua fornendo copia del certificato di cui all'art. 46, quarto comma, Decreto Legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 rilasciato da un centro di raccolta autorizzato ovvero da un concessionario o succursale della casa costruttrice attestante l'avvenuta consegna del *veicolo* per la demolizione. Il *Contraente* è tenuto altresì a riconsegnare contestualmente il certificato di assicurazione, il contrassegno e l'eventuale Carta Verde.
- ◆ **FURTO TOTALE DEL VEICOLO** (operante per la sola Sezione Responsabilità Civile)
 La *polizza* cessa la sua operatività a decorrere dal giorno successivo alla denuncia presentata all'Autorità di Pubblica Sicurezza. **Il *Contraente* deve**

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*

darne notizia a Reale Mutua fornendo copia della denuncia stessa. Qualora la denuncia di furto venga presentata nei quindici giorni successivi alla data di scadenza del *premio* e lo stesso non sia ancora stato pagato, la garanzia sarà comunque operante sino alla data di denuncia.

Nei casi soprariportati Reale Mutua restituisce la parte residua di premio corrisposta e non usufruita, al netto dell'imposta e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale, in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia, dal momento della restituzione del certificato di assicurazione, del contrassegno, dell'eventuale Carta Verde (salvo per il caso di furto) e della documentazione indicata nei punti precedenti.

Relativamente alle Sezioni diverse dalla Responsabilità Civile, in caso di cessazione del rischio a seguito di sinistro indennizzabile ai sensi di polizza che comporti la perdita totale e definitiva del *veicolo* assicurato e senza subingresso di altro *veicolo*, Reale Mutua rimborsa al *Contraente* la parte di premio residuo relativo alle garanzie non interessate dal *sinistro*. Il rimborso viene determinato in misura pari al rateo di premio, al netto dell'imposta, relativo al periodo intercorrente tra la data del *sinistro* e la data di scadenza del premio pagato. **In tal caso, relativamente alla garanzia interessata dal *sinistro* non si procede invece ad alcun rimborso di premio ed il *Contraente* è tenuto, nel caso di frazionamento del premio di polizza, a completarne il pagamento annuo.** Qualora il *sinistro* avvenga nei quindici giorni successivi alla data di scadenza del premio e lo stesso non sia ancora stato pagato, la garanzia sarà operante per il periodo suddetto.

Qualora il *Contraente* chieda che il contratto relativo al *veicolo* distrutto, esportato, demolito o rubato, sia reso valido per un altro *veicolo* di sua proprietà, Reale Mutua provvederà al conguaglio del *premio* in base alle condizioni tariffarie:

- ◆ in vigore al momento della precedente scadenza anniversaria, per la Sezione Responsabilità Civile;
- ◆ in vigore al momento della variazione, per le altre Sezioni.

1.9 FORO COMPETENTE

Per le controversie relative al contratto, il foro competente è quello del luogo di residenza o domicilio elettivo del *Contraente/Assicurato*.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*

COSA ASSICURA

2.1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Reale Mutua tiene indenne l'*Assicurato*, **fino ai massimali garantiti**, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi della *Legge*, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi (**per i soggetti esclusi, in quanto non considerati terzi, vedere definizione all'art. 129 della Legge**, riportato in calce al presente opuscolo) in conseguenza della circolazione del *veicolo* indicato nel *modulo di polizza*, anche in aree private.

La garanzia opera in quanto il *veicolo* sia guidato esclusivamente da:

- ◆ **conducente autorizzato e identificato sul modulo di polizza o su specifica appendice di variazione;**
- ◆ **titolare di un'officina di riparazioni o di una carrozzeria iscritta alla C.C.I.A.A o un meccanico alle sue dirette e regolari dipendenze.**

La garanzia opera anche:

- 1.** quando il *veicolo*, al momento del *sinistro*, è guidato da persona con patente scaduta od in attesa di rilascio (avendo superato l'esame teorico e pratico) **a condizione che la validità della stessa venga confermata entro tre mesi dalla data del *sinistro*;**
- 2.** quando il *veicolo*, al momento del *sinistro*, è guidato da persona che si trovi in stato di ebbrezza, anche se tale fatto sia stato sanzionato ai sensi dell'art. 186 del Decreto Legislativo 30/4/1992 n. 285;
- 3.** quando i terzi trasportati sul *veicolo*, al momento del *sinistro*, subiscono un danno ed il trasporto è stato effettuato non in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione;
- 4.** per operazioni di carico e scarico. Sono compresi i danni involontariamente cagionati a terzi dall'esecuzione delle operazioni di carico da terra sul *veicolo* e viceversa, comprese le operazioni di carico e scarico dei bagagli, purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici. **Sono esclusi dall'assicurazione i danni alle cose trasportate o in consegna. Non sono**

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*

considerati terzi le persone trasportate sul *veicolo* e coloro che prendono parte alle suddette operazioni;

5. per la responsabilità civile dei terzi trasportati. Reale Mutua tiene indenne i trasportati delle somme che siano tenuti a corrispondere per capitali, interessi e spese, quali civilmente responsabili ai sensi di legge, per danni involontariamente cagionati a terzi, esclusi il *conducente* ed i soggetti di cui all'art. 129 della *Legge*, in conseguenza della circolazione del *veicolo* assicurato.
Sono esclusi i danni arrecati al *veicolo* assicurato;

6. per i danni cagionati dai carrelli appendice, sulla base dell'assicurazione della motrice, quando gli stessi sono agganciati a quest'ultima.

2.2 DICHIARAZIONI INESATTE O RETICENTI – AGGRAVAMENTO DI RISCHIO

Reale Mutua, qualora sia obbligata ad effettuare risarcimenti in base alla *Legge* a seguito di *sinistro* che evidenzia una discordanza tra le dichiarazioni rese dal *Contraente* per la valutazione del rischio e la reale situazione al momento del *sinistro*, **eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in forza degli artt. 1893, 1894, 1898 del Codice Civile nel limite di € 50.000.** La stessa limitazione è valida quando la rivalsa sia operata in forza degli artt. 1892 e 1894 del Codice Civile per l'ipotesi di colpa grave, **fermo invece il diritto al recupero dell'intera somma pagata nel caso di dolo.**

2.3 PRIORITÀ DI DESTINAZIONE DEI MASSIMALI

Per i rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria, di cui ai punti 2.1 da 1 a 6, la garanzia è prestata in base agli stessi *massimali* di Responsabilità Civile indicati sul *modulo di polizza* **i quali sono destinati anzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell'assicurazione obbligatoria** e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti per i rischi sopraindicati.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*

COSA NON ASSICURA

2.4 DELIMITAZIONI

Reale Mutua non indennizza i danni:

- a. causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive ed alle prove ufficiali;** tuttavia, se il veicolo partecipa a gare non competitive, manifestazioni, sfilate e raduni, l'assicurazione vale nel caso di assenza o inefficacia dell'assicurazione dell'organizzatore prevista dall'art. 124 della *Legge*, esclusi i danni prodotti ai partecipanti ed ai veicoli da essi adoperati.
- b. causati all'interno delle aree private aeroportuali sia civili sia militari non equiparate a pubbliche.**

2.5 RIVALSE SEMPRE OPERANTI

Reale Mutua darà corso all'azione di rivalsa, per il recupero della somma pagata, nei casi sottoelencati ed in tutti gli altri in cui sia possibile applicare l'art. 144 della *Legge*:

- 1. quando il veicolo, al momento del sinistro, è guidato da persona diversa da quelle contrattualmente previste sul modulo di polizza; in tal caso la rivalsa sarà esercitata nel limite di 1.500 € per ogni sinistro.**
- 2. quando il veicolo di interesse storico e collezionistico, al momento del sinistro, risulta essere stato dichiarato non idoneo alla circolazione a seguito di revisione obbligatoria prescritta dalle norme in vigore;**
- 3. quando il veicolo d'epoca, al momento del sinistro, risulta non provvisto della specifica autorizzazione rilasciata dal competente ufficio del Dipartimento per i Trasporti Terrestri.**
- 4. quando il veicolo, al momento del sinistro, è guidato da persona non abilitata alla guida a norma delle disposizioni in vigore,** salvo quando il veicolo è guidato da persona con patente scaduta od in attesa di rilascio (avendo superato l'esame teorico e pratico) a condizione che la validità della stessa venga confermata entro tre mesi dalla data del sinistro;
- 5. quando il veicolo, al momento del sinistro, è guidato da condu-**

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*

cente che si trovi sotto l'influenza di sostanze stupefacenti e tale fatto sia stato sanzionato ai sensi dell'art. 187 del Decreto Legislativo 30/4/1992 n. 285;

6. **quando il *veicolo*, al momento del sinistro, non ha i requisiti previsti dall'art. 60 del Codice della Strada per i veicoli d'epoca o di interesse storico e collezionistico; in tal caso la rivalsa sarà esercitata nel limite di 5.000 € per ogni sinistro;**
7. **quando il *veicolo*, è utilizzato per "uso professionale" cioè come bene strumentale per lo svolgimento dell'attività lavorativa finalizzata alla produzione del reddito del Contraente.**

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*

COME ASSICURA

2.6 FORMULA DI PERSONALIZZAZIONE DELLA TARIFFA

La formula di personalizzazione della tariffa di Responsabilità Civile, richiamata nel *modulo di polizza*, è la seguente:

2.6.1 FORMULA CON FRANCHIGIA

La garanzia opera con *franchigia*, per ogni *sinistro*, nell'ammontare precisato nel *modulo di polizza*. **Il *Contraente* e l'*Assicurato* sono tenuti in solido a rimborsare a Reale Mutua l'importo del risarcimento rientrante nei limiti della *franchigia*.**

Reale Mutua conserva il diritto di gestire il *sinistro* anche nel caso in cui la domanda del danneggiato rientri nei limiti della *franchigia*.

1. VEICOLI GIA' PRECEDENTEMENTE ASSICURATI

Qualora il *Contraente* non presenti valida attestazione dello stato del rischio rilasciatagli dal precedente Assicuratore

oppure,

qualora il *Contraente* presenti valida attestazione dello stato del rischio dalla quale risultino sinistri pagati o riservati nelle ultime tre annualità (anno corrente più le due precedenti annualità) o risulti l'assegnazione ad una classe bonus/malus CU superiore alla 14[^],

l'ammontare della franchigia stabilita nelle "Norme e Tariffe Auto e Natanti" si intende raddoppiata.

In tutti gli altri casi l'ammontare della franchigia rimane invariata.

2. VEICOLI REIMMATRICOLATI O VOLTURATI AL P.R.A.

Qualora il veicolo sia assicurato per la prima volta dopo voltura al P.R.A. o dopo reimmatricolazione, l'ammontare della franchigia stabilita nelle "Norme e Tariffe Auto e Natanti" rimane invariata.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*

2.7 ATTESTAZIONE DELLO STATO DI RISCHIO DELLA GARANZIA DI RESPONSABILITÀ CIVILE

Reale Mutua trasmette al *Contraente*, almeno trenta 30 giorni prima della scadenza del contratto l'attestazione dello stato di rischio conforme alle disposizioni di *Legge*.

Reale Mutua rilascia inoltre un duplicato su richiesta:

- ◆ al proprietario del *veicolo* se persona diversa dal *Contraente*;
- ◆ all'usufruttuario, all'acquirente con patto di riservato dominio.

Reale Mutua non rilascia l'attestazione nel caso di:

- a. polizze che abbiano avuto una durata inferiore ad un anno;**
- b. polizze annullate o risolte anticipatamente rispetto alla scadenza annuale;**
- c. cessione della polizza per alienazione del *veicolo* assicurato;**

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*

COME AVVIENE LA GESTIONE DEI SINISTRI

2.8 DENUNCIA DEI SINISTRI

La denuncia del *sinistro*, così come previsto dall'art. 143 del "Codice delle Assicurazioni Private", dovrà essere compilata utilizzando il modulo di Constatazione Amichevole di Incidente (modulo blu C.A.I.), consegnato all'atto della stipulazione della *polizza*, ed essere trasmessa all'Agenzia alla quale è assegnato il contratto oppure alla sede di Reale Mutua entro 3 giorni da quando l'*Assicurato* ne è venuto a conoscenza.

Inoltre l'*Assicurato* può denunciare il *sinistro* occorso, contattando la Centrale Operativa Sinistri Auto al **numero verde 800.092.092**, attiva 365 giorni all'anno 24 ore su 24; verrà fornita tutta l'assistenza necessaria per la denuncia del *sinistro* stesso.

Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al *sinistro*.

A fronte di omissione dolosa o colposa nella presentazione della denuncia di *sinistro*, nonché nell'invio di documentazione o atti giudiziari, Reale Mutua ha il diritto di rivalersi in tutto o in parte per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato in ragione del pregiudizio sofferto (art. 1915 del Codice Civile).

2.9 LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI

La liquidazione dei *sinistri* può avvenire:

- ◆ sulla base della procedura di "risarcimento diretto" in caso di *sinistro* tra due veicoli a motore identificati ed assicurati per la responsabilità civile obbligatoria dai quali siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti, nei limiti previsti dall'art. 149 del "Codice delle Assicurazioni Private";
- ◆ sulla base della procedura di "risarcimento del terzo trasportato" per i danni subiti dai passeggeri del veicolo alle condizioni e con i limiti previsti dall'art. 141 del "Codice delle Assicurazioni Private";
- ◆ sulla base della procedura di risarcimento prevista dall'art. 148 del "Codice delle Assicurazioni Private" per tutte le fattispecie di *sinistro* non disciplinate nei punti precedenti.

2.10 GESTIONE DELLE VERTENZE

Reale Mutua assume, **fino a quando ne ha interesse**, a nome dell'*Assicurato*, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze nei confronti

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*

di terzi in qualunque sede nella quale si discuta della responsabilità o del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici.

Reale Mutua non riconosce le spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*

COSA ASSICURA

3.1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Reale Mutua indennizza all'Assicurato i danni materiali e diretti per la perdita o il danneggiamento del *veicolo* causati dagli eventi previsti dalle garanzie sotto elencate che siano indicate sul *modulo di polizza*, **con l'applicazione delle franchigie o scoperti eventualmente previsti.**

3.1.1 FURTO TOTALE O PARZIALE

Furto o rapina consumato o tentato, compresi i danni subiti dal *veicolo* durante la circolazione dopo il furto o la rapina.

3.1.2 INCENDIO, FULMINE, ESPLOSIONE E SCOPPIO (anche in conseguenza di atti vandalici e fatti dolosi di terzi)

Incendio, fulmine, *esplosione* e *scoppio* del *veicolo* assicurato.

Reale Mutua tiene inoltre indenne l'Assicurato delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, **fino alla concorrenza di € 260.000 per sinistro**, per i danni involontariamente cagionati dall'incendio, fumo, esplosione e scoppio del *veicolo* non in circolazione:

- a.** a cose di terzi;
- b.** al locale utilizzato come autorimessa, condotto in locazione dal proprietario del *veicolo* assicurato.

3.1.3 ATTI VANDALICI

Atti di vandalismo intendendosi per tali anche le conseguenze di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo e sabotaggio.

3.1.4 GUASTI PARZIALE

Urto o collisione, con *veicolo* identificato, durante la circolazione.

La garanzia è prestata nella forma a "Primo Rischio Assoluto"; Reale Mutua rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato, **sino alla concorrenza di € 2.500**, senza applicazione del disposto di cui all'art. 1907 del Codice Civile.

3.1.5 CALAMITÀ NATURALI

Trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, mareggiate, frane, caduta grandine o neve ed altre calamità naturali.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*

3.1.6 CRISTALLI

Rottura accidentale dei cristalli **(non conseguenti ad atti vandalici e dolosi)** delimitanti l'abitacolo del *veicolo*. Reale Mutua rimborsa le spese sostenute dall'*Assicurato* per la sostituzione o la riparazione degli stessi **sino alla concorrenza di € 520 e con l'applicazione di una franchigia di € 100.**

3.1.7 GARANZIE ACCESSORIE

◆ FORMULA "UNO"

IMMATRICOLAZIONE

Reale Mutua, in caso di cancellazione dal Pubblico Registro Automobilistico del *veicolo* a seguito di incendio con distruzione totale, furto o rapina senza ritrovamento del *veicolo* assicurato o furto della sola targa, rimborsa **sino alla concorrenza di € 520** le spese sostenute dall'*Assicurato* per l'immatricolazione o voltura di un altro *veicolo* **purché eseguita entro 12 mesi dal sinistro. Le spese dovranno essere comprovate da specifica documentazione.**

CUSTODIA E PARCHEGGIO

Reale Mutua, in caso di furto o rapina del *veicolo*, rimborsa **sino alla concorrenza di € 520**, le spese sostenute dall'*Assicurato* per il parcheggio o la custodia del *veicolo* disposti dall'Autorità. **La garanzia è prestata sino al giorno della comunicazione all'Assicurato dell'avvenuto ritrovamento. Data di comunicazione del ritrovamento e spese di custodia e parcheggio dovranno essere comprovate da specifica documentazione.**

TRASPORTO FERITI

Reale Mutua rimborsa le spese sostenute per eliminare i danni causati all'interno del *veicolo* dal trasporto occasionale di vittime di incidenti stradali, **sino alla concorrenza di € 520. Le spese dovranno essere comprovate da specifica documentazione.**

SPESE DI ISCRIZIONE A RADUNI DI VEICOLI STORICI

Reale Mutua, in caso di furto o rapina del *veicolo* assicurato senza ritrovamento, rimborsa, **sino alla concorrenza di € 200 per ogni sinistro**, le spese già sostenute dall'*Assicurato* per l'iscrizione del *veicolo* a gare di regolarità pura indette dall'ACI, CSAI o FMI o per iscrizioni a raduni organizzati da

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*

Clubs federati ai seguenti registri: ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI. **Il rimborso sarà effettuato previa presentazione del modulo di iscrizione/partecipazione o di altro documento probante le spese sostenute.**

SPESE DOCUMENTI

Reale Mutua, in caso di furto o rapina del *veicolo* o di incendio con distruzione totale, rimborsa le spese sostenute dall'*Assicurato* relative ai soli documenti richiesti per la liquidazione del *sinistro*. **Le spese dovranno essere comprovate da specifica documentazione.**

◆ **FORMULA “DUE”**

SPESE DI REIMMATRICOLAZIONE / DUPLICAZIONE PATENTE

Reale Mutua, in caso di sottrazione o distruzione:

◆ della carta di circolazione, certificato di proprietà o delle targhe di immatricolazione;

◆ della patente di guida del proprietario del *veicolo*;

rimborsa le spese sostenute per la reimmatricolazione del *veicolo* o per la duplicazione della patente **sino alla concorrenza di € 200. Le spese dovranno essere comprovate da denuncia presso l’Autorità Giudiziaria.**

SOTTRAZIONE CHIAVI

Reale Mutua, in caso di sottrazione delle chiavi delle portiere del *veicolo*, rimborsa, **sino alla concorrenza di € 500**, le spese sostenute dall'*Assicurato* per la sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo, nonché le spese di mano d’opera per l’apertura delle portiere. **Le spese dovranno essere comprovate da specifica documentazione.**

SPESE DI DISSEQUESTRO

Reale Mutua, in caso di sequestro del *veicolo* da parte dell’Autorità Giudiziaria a seguito di incidente di circolazione, rimborsa, **sino alla concorrenza di € 200**, le spese di dissequestro. **Le spese dovranno essere comprovate da specifica documentazione.**

SPESE DI DISINFEZIONE E LAVAGGIO

Reale Mutua, in caso di furto del *veicolo* e successivo ritrovamento, rimbor-

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*

sa, **sino alla concorrenza di € 200**, le spese sostenute per la disinfezione ed il lavaggio del *veicolo*. **Le spese dovranno essere comprovate da specifica documentazione.**

COLLISIONE CON VEICOLO NON ASSICURATO

Reale Mutua rimborsa i danni subiti dal *veicolo* assicurato in seguito a collisione con altro veicolo identificato e non coperto da assicurazione per la Responsabilità Civile da circolazione. **L'indennizzo viene corrisposto in proporzione al grado di responsabilità del terzo ai sensi dell'art. 2054 del Codice Civile per gli importi non risarcibili dal Fondo Garanzia per le Vittime della Strada, con il limite massimo di € 5.000 per *sinistro*. La garanzia è operante nel caso in cui il *sinistro* non possa essere altrimenti indennizzabile.**

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*

COSA NON ASSICURA

3.2 DELIMITAZIONI

- ◆ **Reale Mutua non indennizza i danni causati al *veicolo* da:**
 - a. atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare;
 - b. esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
 - c. partecipazione a gare o competizioni sportive, alle prove ufficiali e agli allenamenti relativi che rivestano la tipologia di velocità, rallies, fuoristrada, accelerazione;
 - d. semplici bruciature, corti circuiti ed altri fenomeni elettrici non seguiti da incendio;
 - e. rigature, segnature, screpolature e simili danni ai cristalli del *veicolo*;
 - f. dolo dell'*Assicurato* o dei familiari conviventi;
 - g. colpa grave dell'*Assicurato* e dei suoi familiari conviventi tranne che per le garanzia Guasti Parziale di cui al punti 3.1.4

- ◆ Relativamente alla garanzia di responsabilità per danni a cose di terzi o al locale utilizzato come autorimessa in locazione all'*Assicurato*, **Reale Mutua non risarcisce i danni:**
 - a. subiti dall'*Assicurato* o dalle cose che abbia in consegna, in possesso o in custodia, dal *Contraente*, dal *conducente* o dal proprietario del *veicolo* nonché dalle persone non considerate terzi in base alla Legge;
 - b. da inquinamento o da contaminazione;

- ◆ Relativamente alla garanzia 3.1.4 Guasti Parziale, **Reale Mutua non indennizza i danni:**
 - a. provocati dal *conducente* in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, in violazione delle disposizioni del D.L. 30/4/1992 n. 285;
 - b. provocati dal *conducente* del *veicolo* non abilitato alla guida, a norma delle disposizioni vigenti, fatta eccezione per il caso di *conducente* con patente scaduta o in attesa di rilascio (avendo superato l'esame teorico e pratico) **a condizione che la validità della stessa venga confermata entro tre mesi dalla data del sinistro;**
 - c. cagionati da cose od animali trasportati sul *veicolo*;

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*

- d. **cagionati da operazioni di carico e scarico;**
- e. **subiti a causa di traino attivo o passivo di soccorso, di manovre a spinta, da circolazione “fuori strada”;**
- f. **alle ruote (cerchioni, copertoni e camere d’aria) se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile;**
- g. **conseguenti al furto o all’incendio del *veicolo*.**

3.3 FRANCHIGIA O SCOPERTO

In caso di *sinistro*, verranno applicate le *franchigie* o gli *scoperti* indicati nel *modulo di polizza*.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*

COME ASSICURA

3.4 VALORE ASSICURATO

Il valore assicurato indicato nel *modulo di polizza* deve corrispondere:

- a. al *valore commerciale* base desumibile dalla rivista “Ruote Classiche”, nella rubrica dedicata alle quotazioni, riferito a *veicoli* di buon livello, originali, ben conservati o restaurati professionalmente. **Non verranno considerati incrementi di valore sulla base dei gradi di valore da attribuire al veicolo in considerazione dello stato di conservazione.**
- b. al *valore commerciale* stabilito tramite perizia (stima accettata) allegata al contratto, condotta da un perito beneviso da Reale Mutua o da questa riconosciuto, nei casi in cui:
- ◆ nella rivista “Ruote Classiche” non sia prevista la quotazione del modello di veicolo da sottoporre a garanzia;
 - ◆ nonostante sia prevista la quotazione del veicolo nella rivista “Ruote Classiche”, il Contraente si trovi in disaccordo con tale quotazione;
 - ◆ nella rivista “Ruote Classiche” sia prevista una quotazione superiore a 20.000 €.
- Il costo della perizia sarà sempre a totale carico del Contraente.

Il valore degli accessori opzionali deve essere sommato al valore del *veicolo* determinato secondo i criteri di cui al punto a.

3.5 ADEGUAMENTO DEL VALORE ASSICURATO E DEL PREMIO

Reale Mutua si impegna, in occasione di ciascuna scadenza annuale e **su specifica richiesta del Contraente**, ad adeguare il valore assicurato del *veicolo* al *valore commerciale* e, conseguentemente, a procedere alla modifica del relativo premio.

In mancanza di comunicazioni si intenderà tacitamente confermato il valore assicurato. in corso fermo il disposto di cui all'articolo – “Determinazione del danno”

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*

COME AVVIENE LA GESTIONE DEI SINISTRI

3.6 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

Il *Contraente* o l'*Assicurato* non dovrà provvedere a far riparare il *veicolo* prima che il danno sia stato accertato da Reale Mutua, salvo le riparazioni di prima urgenza, e dovrà altresì:

- a. dare avviso del *sinistro* all'Agenzia alla quale è assegnata la *polizza* oppure alla sede di Reale Mutua entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza, precisando data, luogo, cause e modalità del fatto, eventuali testimoni, eventuale luogo in cui si trova il *veicolo*;
- b. fare denuncia scritta all'Autorità Giudiziaria competente in caso di incendio, furto e tentato furto, rapina, atti vandalici;
- c. presentare su richiesta di Reale Mutua la documentazione necessaria tra cui:
 - ◆ estratto generale cronologico del Pubblico Registro Automobilistico, relativamente ai veicoli di interesse storico o collezionistico;
 - ◆ copia dell'iscrizione al Registro Storico di competenza;
 - ◆ dichiarazione di perdita di possesso annotata nel Certificato di Proprietà;
 - ◆ procura a vendere a favore di Reale Mutua.

In caso di *sinistro* verificatosi all'estero l'*Assicurato* dovrà presentare denuncia all'Autorità locale e, in caso di furto totale, al suo rientro in Italia dovrà ripresentare la denuncia presso le nostre Autorità competenti.

3.7 RITROVAMENTO DEL VEICOLO RUBATO

In caso di ritrovamento del *veicolo* rubato, il *Contraente* o *Assicurato* deve darne avviso a Reale Mutua appena ne abbia avuto notizia; è tenuto altresì a prestarsi per tutte le formalità relative al trapasso di proprietà del *veicolo*. L'*Assicurato* ha facoltà di chiedere e Reale Mutua di concedere, entro un mese dall'avvenuto recupero, che il *veicolo* resti di sua proprietà, provvedendo in tal caso a rimborsare l'importo già riscosso. Se Reale Mutua ha indennizzato il danno soltanto in parte, il prezzo di realizzo del *veicolo* recuperato viene ripartito nella stessa proporzione tra Reale Mutua e l'*Assicurato*. Qualora il *veicolo* venga recuperato prima dell'indennizzo, Reale Mutua liquiderà i danni secondo la procedura di furto parziale; analoga proce-

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*

dura verrà adottata nel caso in cui l'*Assicurato* abbia richiesto ed ottenuto di mantenere la proprietà del *veicolo* assicurato.

3.8 RIPARAZIONI DELLE COSE DANNEGGIATE

Reale Mutua, invece di pagare l'indennizzo e con il consenso dell'*Assicurato*, può far eseguire, a regola d'arte, direttamente in officina di sua fiducia le riparazioni occorrenti al ripristino del veicolo danneggiato.

3.9 RELITTI

Qualora il *veicolo* sia da considerarsi *relitto*, Reale Mutua ha facoltà di subentrare nella proprietà dei residui del *sinistro*. A richiesta di Reale Mutua, il *Contraente* o l'*Assicurato* dovrà produrre attestazione del P.R.A. certificante la restituzione della carta di circolazione e della targa di immatricolazione.

3.10 DETERMINAZIONE DEL DANNO

◆ IN CASO DI DANNO TOTALE

L'importo indennizzabile si determina:

- ◆ in base alla somma assicurata in caso di perizia (stima accettata);
- ◆ in base, negli altri casi, al *valore commerciale* base del *veicolo* indicato sull'ultima pubblicazione della rivista "Ruote Classiche" disponibile al momento del sinistro riferito a *veicoli* di buon livello, originali, ben conservati o restaurati professionalmente.

◆ IN CASO DI DANNO PARZIALE

Si stima il costo delle riparazioni e/o sostituzioni:

- ◆ senza applicazione del degrado per i pezzi di ricambio, esclusi quelli relativi a parti meccaniche;
- ◆ applicando, sui pezzi di ricambio relativi alle parti meccaniche, un deprezzamento dovuto all'età ed allo stato del *veicolo* sino ad un massimo del 50%.

Per agevolare la determinazione dell'ammontare del danno parziale, l'*Assicurato* ha facoltà di presentare preventivi di riparazione o altra documentazione del costo di riparazione e/o sostituzione delle parti danneggiate (costi di ricambio riportati da riviste specializzate anche straniere ovvero costi e prezzi risultanti da mercatini dell'usato e mostre scambio di veicoli storici, ecc.), fermo restando che Reale Mutua acquisisce tale documentazione a titolo puramente informativo e indicativo, senza alcun impegno sull'accertamento dell'ammontare definitivo del danno.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*

In ogni caso nell'ammontare del danno parziale non si considera il maggior costo attribuibile ai ricambi per il loro intrinseco interesse storico o collezionistico, né i maggiori costi necessari per il loro reperimento e spedizione, né i maggiori costi per la loro eventuale ricostruzione a nuovo.

Reale Mutua non pagherà comunque un importo superiore:

- ◆ alla somma assicurata in caso di valore stabilito tramite perizia (stima accettata);
- ◆ al *valore commerciale* del *veicolo* in caso di valore stabilito sulla base delle quotazioni della rivista "Ruote Classiche".

In caso di valore assicurato stabilito sulla base delle quotazioni della rivista "Ruote Classiche", se al momento del *sinistro* il valore del *veicolo*, determinato in base ai criteri stabiliti al punto 3.4, è maggiore del valore assicurato, Reale Mutua risponde dei danni in proporzione al rapporto tra il secondo e il primo di detti valori.

Reale Mutua non risponde delle spese per modificazioni o migliorie apportate al *veicolo*, per danni da mancato uso o da deprezzamento di mercato subito dal veicolo in seguito alla sostituzione delle parti danneggiate con parti non originali.

3.11 LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI

La liquidazione del *sinistro* ha luogo mediante accordo tra le Parti. Nel caso l'accordo non sia raggiunto, quando una delle Parti lo richieda, la liquidazione del danno avrà luogo mediante Periti nominati rispettivamente da Reale Mutua e dall'*Assicurato* secondo le procedure dell'arbitrato.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*

A norma del Decreto Legislativo 07 settembre 2005 n. 209, artt. 163, 164, 173, 174 e correlati, i *sinistri* di Tutela Legale sono gestiti per conto di Reale Mutua da ARAG ASSICURAZIONI RISCHI AUTOMOBILISTICI E GENERALI S.P.A. con sede in Verona, 37135 - Via delle Nazioni 9, in base alle norme in appresso indicate che regolano la Sezione.

L'*Assicurato* ha facoltà di rivolgersi direttamente all'ARAG.

COSA ASSICURA

4.1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Reale Mutua assume a proprio carico, **nel limite del massimale convenuto nel modulo di polizza**, l'onere delle spese giudiziali e stragiudiziali conseguenti ai casi indicati al punto 4.2.

Esse sono:

- a.** le spese per l'intervento di un legale;
- b.** le spese peritali;
- c.** le spese di giustizia nel processo penale;
- d.** le eventuali spese del legale di controparte, in caso di transazione autorizzata da Reale Mutua, o quelle di soccombenza in caso di condanna dell'*Assicurato*;
- e.** il Contributo Unificato ai sensi del D.L. 11.03.2002 n. 28, a parziale deroga dell'art. 4.4 comma b) – Delimitazioni, se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima;

Nel caso di controversie tra Assicurati con la stessa polizza, la garanzia viene prestata unicamente a favore dell'Assicurato/Contraente.

4.2 CASI PREVISTI

La garanzia riguarda esclusivamente i *sinistri* concernenti il *veicolo* assicurato e si riferisce ai seguenti casi:

- a.** recupero danni a persone o cose subiti per fatti illeciti di terzi per i casi in cui opera la procedura di risarcimento di cui all'art. 148 della *Legge*. La copertura opera quindi per i sinistri che non vengono gestiti con la procedura di risarcimento diretto disciplinata dall'art 149 e seguenti della *Legge*. La prestazione di cui al presente punto opera a parziale deroga dell'esclusione di cui all'art 4.4 comma g) – Delimitazioni, quando il *veicolo*, al momento del sinistro, è guidato da persona che si trovi in stato di ebbrezza.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*

- b.** recupero danni a persone subiti per fatti illeciti di terzi per i casi in cui opera la procedura di risarcimento diretto di cui all'art. 149 della *Legge* **esclusivamente dopo l'offerta di risarcimento comunicata dalla Compagnia ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 254/2006 ivi compresa l'eventuale successiva fase giudiziale. Rimangono quindi escluse le eventuali spese legali sostenute dall'assicurato nella fase compresa tra la presentazione della richiesta di risarcimento del danno e la prima offerta comunicata dalla Compagnia.** La prestazione di cui al presente punto opera a parziale deroga dell'esclusione di cui all'art. 4.4 comma i) – Delimitazioni.
- c.** La prestazione di cui al presente punto opera a parziale deroga dell'esclusione di cui all'art. 4.4 comma i) – Delimitazioni.
- d.** recupero danni a persone o cose subiti dal terzo trasportato per i casi in cui opera la procedura di cui all'art. 141 della *Legge* ovvero per i danni subiti dal terzo trasportato la cui richiesta di risarcimento deve essere promossa nei confronti dell'Impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro. La prestazione di cui al presente punto opera a parziale deroga dell'esclusione di cui all'art. 4.4 comma i) – Delimitazioni.
- e.** controversie contrattuali ovvero nascenti da pretese inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, derivanti da contratti riguardanti il veicolo assicurato. **La prestazione opera esclusivamente per i casi assicurativi che hanno un valore in lite superiore a € 150.** In caso di sostituzione del veicolo sono garantite le controversie relative all'acquisto di un nuovo veicolo in sostituzione di quello assicurato e alla vendita del veicolo stesso avvenute entro un mese prima e fino ad un mese dopo dalla data di sostituzione in polizza del veicolo.
- f.** controversie relative a danni cagionati dal proprietario o dal *conducente* autorizzato ad altri soggetti in conseguenza alla circolazione del *veicolo* assicurato;
- g.** difesa penale del proprietario, *conducente* autorizzato e trasportati per delitto colposo o contravvenzione avvenuti in conseguenza della circolazione;
- h.** istanza di dissequestro del *veicolo* assicurato in caso di sequestro avvenuto in conseguenza di incidente stradale;
- i.** istanza di modifica del provvedimento di sospensione e/o revoca della patente in conseguenza di incidente stradale.

La garanzia è estesa a favore dell'*Assicurato* come persona fisica, del coniuge, del convivente more uxorio risultante dal certificato anagrafico di residenza, dei figli minori e dei figli maggiori conviventi risultanti dal certificato anagrafico di

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*

residenza quando nella veste di pedoni, ciclisti o passeggeri di un qualsiasi veicolo di proprietà di terzi siano coinvolti in incidenti occorsi durante la circolazione stradale.

4.3 DECORRENZA DELLA GARANZIA

La garanzia viene prestata per le controversie determinate da fatti verificatisi nel periodo di validità della garanzia.

Ai fini di cui al comma precedente, i fatti che hanno dato origine alla controversia si intendono avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma o dell'inadempimento; qualora il fatto che dà origine al *sinistro* si protragga attraverso più atti successivi, il *sinistro* stesso si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto.

Le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse, si considerano a tutti gli effetti un unico *sinistro*. In caso di imputazioni a carico di più persone assicurate e dovute al medesimo fatto, il *sinistro* è unico a tutti gli effetti.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*

COSA NON ASSICURA

4.4 DELIMITAZIONI

L'assicurazione non è operante:

- a. per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- b. per gli oneri fiscali (bollatura documenti, spese di registrazione di sentenze e atti in genere, ecc.);
- c. per le spese per controversie derivanti da fatti dolosi dell'*Assicurato*;
- d. per le spese relative alle controversie di diritto amministrativo, fiscale e tributario;
- e. se il *veicolo*, indicato nel *modulo di polizza*, non è coperto da assicurazione obbligatoria di Responsabilità Civile da circolazione;
- f. nel caso di trasporto di persone, se il trasporto non avviene in conformità a quanto previsto dalla carta di circolazione;
- g. se il *conducente* del *veicolo* non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore o se viene indagato per guida sotto l'influenza dell'alcool (art. 186 del Codice della Strada) o per guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti (art. 187 del Codice della Strada) o per inosservanza degli obblighi di cui all'art. 189 - commi 6 e 7 del Codice della Strada, salvo il caso di successivo proscioglimento o assoluzione;
- h. in relazione ai fatti derivanti da **partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove**, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'A.C.I. o dallo C.S.A.I.;
- i. per controversie con **Reale Mutua**.

4.5 COESISTENZA CON ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE

Qualora coesista un'assicurazione di Responsabilità Civile, la garanzia prevista dalla presente Sezione opera ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto dall'assicurazione di Responsabilità Civile per spese di resistenza e di soccombenza.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*

COME AVVIENE LA GESTIONE DEI SINISTRI

4.6 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

L'Assicurato, al sorgere della controversia, è tenuto a darne notizia all'Agenzia alla quale è assegnata la *polizza* oppure alla sede di Reale Mutua, allegando alla denuncia una precisa descrizione del fatto che ha originato la controversia stessa, nonché tutti gli atti, i documenti e gli altri elementi necessari.

In ogni caso l'Assicurato deve trasmettere a Reale Mutua, con la massima urgenza, gli atti giudiziari e, comunque, ogni altra comunicazione relativa al *sinistro*.

In caso di provvedimenti amministrativi di sospensione e/o revoca della patente di guida, l'Assicurato deve far pervenire a Reale Mutua il provvedimento in originale entro 5 giorni dalla data di notifica dello stesso.

4.7 GESTIONE DEL SINISTRO

Reale Mutua, ricevuta la denuncia di *sinistro*, esperisce ogni utile tentativo di bonario componimento.

L'Assicurato non può dar corso ad iniziative e ad azioni, raggiungere accordi o transazioni senza il preventivo benestare di Reale Mutua, pena il rimborso delle spese da questa sostenute.

Per quanto riguarda le spese attinenti l'esecuzione forzata, Reale Mutua tiene indenne l'Assicurato limitatamente ai primi due tentativi. In caso di disaccordo tra l'Assicurato e Reale Mutua in merito alla gestione dei sinistri, la decisione potrà essere demandata ad un arbitro designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente.

Ciascuna delle Parti contribuirà alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato. Reale Mutua avvertirà l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

4.8 SCELTA DEL LEGALE

Qualora non sia stato possibile addivenire ad un bonario componimento della controversia con il terzo oppure vi sia conflitto di interessi tra Reale Mutua e l'Assicurato, quest'ultimo ha il diritto di scegliere un legale di sua fiducia tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove hanno sede gli Uffici Giudiziali competenti.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*

In alternativa, qualora gli Uffici competenti abbiano sede in Italia, l'*Assicurato* può optare per un legale che esercita nel circondario del Tribunale ove l'*Assicurato* stesso ha il proprio domicilio.

Reale Mutua, preso atto della designazione del legale, assumerà a proprio carico le spese relative.

La procura al legale designato dovrà essere rilasciata dall'*Assicurato* il quale fornirà altresì la documentazione necessaria, regolarizzandola a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore.

La normativa sopra riportata vale anche per la scelta del Perito, **il cui intervento deve essere preventivamente approvato da Reale Mutua.** Reale Mutua avvertirà l'*Assicurato* del suo diritto di scelta del legale.

4.9 RECUPERO DELLE SOMME

Tutte le somme recuperate o comunque liquidate dalla controparte a titolo di capitale ed interessi spettano integralmente all'*Assicurato*. **Gli onorari, le competenze e le spese liquidate giudizialmente o transattivamente vanno invece a favore di Reale Mutua che le ha sostenute od anticipate.**

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*

A norma del Decreto Legislativo 07 settembre 2005 n. 209, art. 175, Reale Mutua eroga le prestazioni di assistenza relative ai rischi della circolazione stradale avvalendosi di BLUE ASSISTANCE S.P.A., società di servizi facente parte del Gruppo Reale Mutua.

Le prestazioni di Assistenza sono regolamentate dalle condizioni che seguono e dovranno essere richieste alla Centrale Operativa di Blue Assistance (funzionante 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno), attivabile a mezzo telefono:

DALL'ITALIA



DALL'ESTERO

+ 011 742 55 55

Qualora l'Assicurato non abbia contattato per qualsiasi motivo la Centrale Operativa, Reale Mutua non è tenuta a pagare indennizzi per prestazioni non disposte direttamente dalla Centrale Operativa stessa, salvo quanto indicato nella prestazione "Soccorso stradale/interventi, riparazioni sul posto e traino".

COSA ASSICURA

5.1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Centrale Operativa, in caso d'*impossibilità di utilizzo del veicolo assicurato* dovuto a:

- a. incidente stradale;
- b. guasto;
- c. incendio, fulmine, esplosione e scoppio;
- d. furto e rapina
- e. forature e danni ai pneumatici ;

fornisce le prestazioni di assistenza stradale (anche se gli eventi sopra elencati si sono verificati in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo e dolosi in genere, **purché l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva**), con le modalità ed i termini indicati ai punti che seguono.

La garanzia opera anche nel caso in cui, benché il *veicolo* risulti in grado di viaggiare o proseguire la marcia, esista il rischio di aggravamento dei danni, di peri-

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*

colosità per l'incolumità di persone o cose, di grave disagio per gli occupanti dello stesso.

5.2 INFORMAZIONI PER VIAGGIARE

La Centrale Operativa fornisce, tutti i giorni dell'anno, 24 ore su 24, informazioni riguardanti:

- a. rete officine disponibili e loro ubicazione in Europa;
- b. situazione traffico e meteo in Italia;

e nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 18:00, informazioni riguardanti:

- c. patente, libretto di circolazione, imposte.

5.3 PRESTAZIONI E SERVIZI FORNITI PER IL VEICOLO ASSICURATO

Le prestazioni vengono fornite in tutta Europa, ad eccezione delle seguenti:

a. punto 6.3.10 “Interprete a disposizione”;

b. punto 6.3.11 “Anticipo della cauzione penale”

prestazioni non operanti nel territorio della Repubblica Italiana, nello Stato della Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino.

5.3.1 SOCCORSO STRADALE/INTERVENTI, RIPARAZIONI SUL POSTO E TRAINO (Prestazione fornita in Europa)

In caso d'*impossibilità di utilizzo* del *veicolo* assicurato per uno dei casi per i quali è prestata la garanzia, la Centrale Operativa provvede ad inviare un mezzo di soccorso per risolvere la causa dell'immobilizzo sul luogo, oppure trainarlo fino alla più vicina officina. È facoltà dell'*Assicurato* richiedere che il *veicolo* stesso venga trasportato presso un'officina autorizzata della casa costruttrice o convenzionata con la Centrale Operativa, purché ubicata **entro il raggio di 60 km dal luogo dell'immobilizzo**. Sono incluse le operazioni di recupero per mettere il *veicolo* assicurato in condizioni di essere trainato, purché effettuabili dallo stesso mezzo intervenuto per il traino (Vedi anche la successiva prestazione “Recupero”).

Qualora l'*Assicurato* non abbia potuto, per obiettive difficoltà, ovvero a seguito intervento delle Autorità o in caso di incidente con trasferimento presso struttura sanitaria del *conducente* del *veicolo* assicurato, contattare la Centrale Operativa ed abbia provveduto direttamente al reperimento del mezzo di soccorso, Reale Mutua rimborsa le spese da questi sostenute, **con il limite di**

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*

€ 260. Sono sempre esclusi dalla garanzia i costi di eventuali ricambi e quelli delle riparazioni effettuate in officina.

5.3.2 SOCCORSO STRADALE PER FORATURA O DANNI AI PNEUMATICI (Prestazione fornita in Europa)

Qualora il *veicolo* assicurato risulti inutilizzabile per foratura o danni ai pneumatici, **ferma l'esclusione relativa ai percorsi fuoristrada**, la Centrale Operativa provvede ad inviare un mezzo di soccorso per effettuare la sostituzione del pneumatico oppure per trainare il *veicolo* fino alla più vicina officina. Sono incluse le operazioni di recupero per mettere il *veicolo* assicurato in condizioni di essere trainato, purché effettuabili dallo stesso mezzo intervenuto per il traino (Vedi anche la successiva prestazione "Recupero"). **Sono sempre esclusi dalla garanzia il costo dei pneumatici eventualmente sostituiti e dei pezzi di ricambio, nonché ogni altra spesa di riparazione o sostituzione.**

5.3.3 INVIO DI UN'AUTOAMBULANZA (Prestazione fornita in Europa)

Qualora, a seguito d'incidente stradale che abbia interessato il *veicolo* assicurato, il *conducente* o gli occupanti del *veicolo* stesso necessitino d'un trasferimento alla più vicina struttura sanitaria, la Centrale Operativa provvede ad inviare un'autoambulanza, tenendone il costo a carico di Reale Mutua **sino ad una percorrenza massima di 200 km per l'andata ed il ritorno. Sono esclusi i trasferimenti da struttura sanitaria a struttura sanitaria.**

5.3.4 RECUPERO DIFFICOLTOSO (Prestazione fornita in Europa)

Qualora il *veicolo* assicurato sia uscito dalla sede stradale e risulti necessario l'intervento di un mezzo speciale per metterlo in condizioni di essere trainato, la Centrale Operativa provvede ad inviare un mezzo speciale atto al recupero tenendone il costo a carico di Reale Mutua **con il limite di € 260. Il recupero è riferito esclusivamente al *veicolo* assicurato, con esclusione d'eventuali spese supplementari per il recupero delle merci trasportate.** Su richiesta dell'*Assicurato*, la Centrale Operativa può attivarsi per organizzare il recupero delle merci trasportate, restando il relativo costo a carico dell'*Assicurato* stesso.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*

PRESTAZIONI OPERANTI AD OLTRE 50 km DAL COMUNE DI RESIDENZA DELL'ASSICURATO

5.3.5 RIENTRO DEGLI OCCUPANTI DEL VEICOLO ASSICURATO, PROSEGUIMENTO DEL VIAGGIO O PERNOTTAMENTO (Prestazione fornita in Europa)

In caso d'*impossibilità di utilizzo* del *veicolo* assicurato per uno dei casi per i quali è prestata la garanzia e il medesimo **risulti non riparabile mentre si trova ad oltre 50 km dal luogo di residenza dell'Assicurato** oppure possa essere reso utilizzabile con una **riparazione che comporti oltre otto ore di manodopera (certificate da un'officina autorizzata della casa costruttrice o convenzionata con la Centrale Operativa)**, la Centrale Operativa provvede a mettere a disposizione degli occupanti del *veicolo* assicurato, in alternativa l'una dall'altra, una delle seguenti prestazioni, tenendone il costo a carico di Reale Mutua **con il limite complessivo di € 260**;

- a.** rientro degli occupanti del *veicolo*: un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) o altro mezzo di trasporto, per consentire loro di rientrare ai propri luoghi di residenza, purché in Italia;
- b.** proseguimento del viaggio: un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) o altro mezzo di trasporto, per consentire loro di raggiungere il luogo di destinazione del viaggio;
- c.** pernottamento in albergo: un pernottamento (prima colazione inclusa) in un albergo del luogo, in attesa che il *veicolo* stesso venga riparato.

Non sono contemplati i fermi veicolo per indisponibilità dei pezzi di ricambio.

5.3.6 RICONSEGNA DEL VEICOLO ASSICURATO (Prestazione fornita in Europa)

Qualora il *veicolo* assicurato venga ritrovato a seguito di furto mentre si trova **ad oltre 50 km dal luogo di residenza dell'Assicurato** o, se immobilizzato per uno dei casi per i quali è prestata la garanzia e, **se riparabile, richieda oltre otto ore di manodopera (certificate da un'officina autorizzata della casa costruttrice o convenzionata con la Centrale Operativa)**, la Centrale Operativa provvede ad organizzare la riconsegna del *veicolo* assicurato, utilizzando mezzi di trasporto appositamente attrezzati. **Non sono contemplati i fermi veicolo per indisponibilità dei pezzi di ricambio.** I costi di riconsegna sono a carico di Reale Mutua e non potranno comunque superare il *valore commerciale*, determinato in Italia, del *veicolo* assicurato, nello

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*

stato di conservazione ed uso in cui si trova. **Sono a carico dell'Assicurato i costi per eventuali diritti doganali, riparazioni e danni da furto parziale** verificatisi prima della presa in carico del *veicolo* da parte del mezzo che effettua il rimpatrio. In alternativa, su richiesta dell'Assicurato, la Centrale Operativa provvede a procurare, tenendone il costo a carico di Reale Mutua, un biglietto di sola andata in aereo (classe economica) o in treno (prima classe) o con altro mezzo di trasporto, per andare a recuperare il *veicolo* assicurato.

5.3.7 ANTICIPO DI DENARO (Prestazione fornita in Europa)

In caso d'*impossibilità di utilizzo* del *veicolo* assicurato mentre si trova **ad oltre 50 km dal luogo di residenza dell'Assicurato** e qualora l'Assicurato stesso lo faccia riparare sul posto e non sia in grado di provvedere direttamente ed immediatamente al pagamento della riparazione, la Centrale Operativa provvede al pagamento, **con il limite di € 520**, a titolo di prestito senza interessi, che l'Assicurato **è tenuto a rimborsare entro 10 giorni dalla richiesta di restituzione.**

5.3.8 RIENTRO SANITARIO (Prestazione fornita in Europa)

Qualora gli occupanti del *veicolo* assicurato restino infortunati a seguito d'incidente stradale avvenuto **ad oltre 50 km dal loro luogo di residenza** e richiedano il proprio trasferimento presso una struttura sanitaria prossima alla loro residenza idonea a garantire le cure specifiche del caso o presso la loro stessa residenza, la Centrale Operativa, nel caso che i propri medici di guardia, d'intesa con i medici curanti sul posto, lo valutino necessario provvede a:

- ◆ organizzare il loro trasferimento nei tempi e con le modalità di trasporto che i propri medici di guardia ritengono più idonei alle loro condizioni tra:
 - aereo sanitario appositamente equipaggiato;
 - aereo di linea (eventualmente barellato);
 - treno/vagone letto (prima classe);
 - autoambulanza;
 - altri mezzi adatti alla circostanza;
- ◆ farli assistere durante il trasferimento, se dai propri medici di guardia giudicato necessario, da personale medico e/o infermieristico.

Tutti i costi d'organizzazione e di trasporto, compresi gli onorari del personale medico e/o infermieristico inviato sul posto e che li accompagna, sono a carico di Reale Mutua. **Non danno luogo al trasferimento:**

- 1. le malattie infettive ed ogni patologia a causa delle quali il trasporto implichi violazione di norme sanitarie;**

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*

2. gli infortuni che non impediscono agli occupanti del veicolo assicurato di proseguire il viaggio o che possono essere curati sul posto.

5.3.9 RIENTRO FUNERARIO (Prestazione fornita in Europa)

Qualora uno o più occupanti del *veicolo* assicurato decedano per incidente stradale, la Centrale Operativa provvede ad organizzare il trasporto del corpo fino al luogo d'inumazione, dopo aver adempiuto a tutte le formalità. Il trasporto viene eseguito secondo le norme internazionali in materia. Il costo connesso al disbrigo delle formalità, quello per un feretro sufficiente per il trasporto del corpo ed il trasporto stesso, sono a carico di Reale Mutua **con il limite complessivo di € 5.200**. Nel caso che siano coinvolti più *Assicurati* contemporaneamente la garanzia s'intende prestata **con il limite complessivo di € 20.700; in presenza d'un costo maggiore la Centrale Operativa provvede ad organizzare il trasporto del corpo una volta ricevute garanzie bancarie o d'altro tipo da essa giudicate adeguate.**

Restano a carico dei familiari le spese relative alla cerimonia funebre ed all'inumazione. Qualora si renda necessario il riconoscimento del corpo, la Centrale Operativa provvede a mettere a disposizione un biglietto d'andata e ritorno in treno (prima classe), in aereo (classe economica) od con altro mezzo di trasporto.

5.3.10 INTERPRETE A DISPOSIZIONE (Prestazione fornita in Europa esclusi i territori della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano)

Qualora il *conducente* del *veicolo* assicurato sia fermato od arrestato all'estero per fatto inerente alla circolazione stradale del *veicolo* stesso e si renda necessario un interprete per favorire il contatto e lo scambio d'informazioni tra l'*Assicurato* e la Pubblica Autorità, la Centrale Operativa, **compatibilmente con le disponibilità locali**, provvede a reperirlo, tenendone i costi a carico di Reale Mutua, **con il limite di € 520**.

5.3.11 ANTICIPO DELLA CAUZIONE PENALE (Prestazione fornita in Europa esclusi i territori della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano)

Qualora un incidente stradale avvenuto all'estero determini l'arresto od il fermo del *conducente* del *veicolo* assicurato, la Centrale Operativa provvede ad anticipare all'Autorità estera la cauzione richiesta per rimettere in libertà il *condu-*

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*

cente, con il limite di € 5.200. **L'Assicurato** deve fornire garanzie bancarie o d'altro tipo, ritenute adeguate dalla Centrale Operativa, per la restituzione dell'anticipo. Al suo rientro in Italia **l'Assicurato** è tenuto a rimborsare al più presto alla Centrale Operativa la cauzione anticipata e, comunque, entro 10 giorni dalla richiesta di restituzione.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*

COSA NON ASSICURA

5.4 DELIMITAZIONI

La garanzia Assistenza non viene prestata:

- ◆ **in caso di utilizzo del veicolo in “percorsi fuoristrada”** intendendosi per tali quanto non specificatamente “un’area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali” (art. 2 Codice della Strada);
- ◆ **qualora l’indisponibilità del veicolo assicurato sia dovuta ad operazioni di manutenzione, di montaggio di accessori o ad interventi sulla carrozzeria indipendenti dall’accadimento degli eventi assicurati con il presente contratto.**

5.5 MANCATO UTILIZZO DELLE PRESTAZIONI

Reale Mutua non è tenuta a fornire alcun altro aiuto in denaro o in natura in alternativa o a titolo di compensazione in caso di prestazioni non usufruite o usufruite solo parzialmente per scelta dell’Assicurato o negligenza di questi.

Reale Mutua non assume responsabilità per danni conseguenti ad un suo mancato o ritardato intervento dovuto a causa di forza maggiore o circostanza fortuita ed imprevedibile.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*

COME AVVIENE LA GESTIONE DEI SINISTRI

5.6 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

L'Assicurato deve contattare immediatamente la Centrale Operativa e deve inoltre fornire ogni informazione attinente al *sinistro*.

Reale Mutua ha facoltà di richiedere ogni e qualsiasi documentazione a comprova dell'avvenimento che ha determinato la prestazione fornita e non perde il diritto di far valere in qualunque momento ed in ogni caso eventuali eccezioni.

5.7 EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI

Nel caso in cui le prestazioni erogate dalla Centrale Operativa superino i *massimali* previsti o prevedano dei costi a carico dell'*Assicurato*, quest'ultimo deve concordare con la Centrale Operativa sufficienti salvaguardie di rimborso.

Nel caso in cui l'*Assicurato* venga autorizzato ad anticipare il costo delle prestazioni garantite in *polizza*, dovrà inoltrare alla Centrale Operativa le domande di restituzione corredate dai documenti giustificativi in originale.

5.8 RIMBORSO PER LE PRESTAZIONI INDEBITAMENTE OTTENUTE

Reale Mutua si riserva il diritto di chiedere all'*Assicurato*, o a chi per esso, il rimborso delle spese sostenute in seguito all'effettuazione della/e prestazione/i di Assistenza che si accertino non essere dovute in base alle condizioni di *polizza*.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*

DEFINIZIONI VALIDE PER LA PRESENTE SEZIONE

Le seguenti definizioni, specifiche della Sezione Infortuni del Conducente, integrano le definizioni di *polizza*.

ASSISTENZA INFERMIERISTICA

Assistenza prestata dal personale in possesso di specifico diploma.

BENEFICIARI

Le persone designate dall'*Assicurato* a riscuotere l'indennizzo in caso di proprio decesso. In assenza di designazione specifica i beneficiari saranno gli eredi legittimi o testamentari.

DANNO ESTETICO

Deturpazione obiettivamente constatabile.

INFORTUNIO

Evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili.

INVALIDITÀ PERMANENTE

Perdita definitiva, a seguito di *infortunio*, in misura parziale o totale, della capacità generica dell'*Assicurato* a svolgere un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla professione esercitata.

RICOVERO

Permanenza in *struttura sanitaria* con pernottamento.

STRUTTURA SANITARIA

Policlinico universitario, ospedale, istituto di ricerca e cura, istituto scientifico, case di cura, day hospital/day surgery, poliambulatori medici, centri diagnostici, centri di fisiokinesiterapia e riabilitazione regolarmente autorizzati. Sono esclusi gli stabilimenti termali, le strutture che hanno prevalentemente finalità dietologiche, fisioterapiche e riabilitative, le case di cura per convalescenza o lungodegenza o per soggiorni, le strutture per anziani, i centri del benessere.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*

TRATTAMENTI SANITARI

Insieme di medicinali e rimedi per il trattamento delle conseguenze di un *infortunio*: accertamenti diagnostici, cure mediche, materiale di intervento, endoprotesi applicate nel corso di un intervento chirurgico, trattamenti riabilitativi; rientrano convenzionalmente gli onorari dei medici. Sono esclusi farmaci e specialità medicinali.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*

COSA ASSICURA

6.1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Reale Mutua assicura il *conducente* autorizzato e identificato sul *modulo di polizza*, o su specifica appendice di variazione, quando questi si trovi alla guida del *veicolo* indicato nel *modulo di polizza*, contro gli *infortuni* subiti in conseguenza della circolazione del *veicolo* stesso.

L'assicurazione vale a condizione che il *veicolo* circoli con il consenso del proprietario.

- ◆ L'assicurazione comprende gli *infortuni* subiti:
 - a. in occasione della salita e della discesa dal *veicolo* stesso;
 - b. in occasione delle operazioni strettamente necessarie, in caso di fermata, per la ripresa della marcia;
 - c. in conseguenza delle operazioni effettuate, in caso di fermata accidentale, per provvedere a riparazioni di guasti o a controlli del *veicolo* resi necessari per la ripresa della marcia, oppure per spostarlo dal flusso del traffico o reinserirlo nel flusso medesimo.
- ◆ L'assicurazione comprende altresì gli *infortuni*, sofferti durante la guida, derivanti da:
 - d. colpo di sonno, stato di maleore, vertigini o incoscienza;
 - e. alterazioni patologiche conseguenti a morsi di animali e punture di insetti;
 - f. asfissia non dipendente da malattia;
 - g. assideramento o congelamento, annegamento, colpi di sole o di calore, folgorazione;
 - h. ernie direttamente ed esclusivamente determinate da eventi traumatici;
 - i. terremoto, eruzione vulcanica, inondazione, trombe d'aria, tempeste, uragani, grandine, caduta di neve, mareggiate, frane e smottamenti. **Se l'*infortunio* si verifica entro i confini italiani la somma assicurata è ridotta del 50%;**
 - j. imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi;
 - k. aggressioni od atti violenti, tumulti popolari, atti di terrorismo, vandalismo, attentati, a condizione che l'*Assicurato* non vi abbia preso parte attiva; atti di temerarietà compiuti per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa.
- ◆ In caso di contagio da virus H.I.V. provocato da trasfusione di sangue o di emoderivati resa necessaria da *infortunio* indennizzabile a termini di *polizza* e comprovata da referto della prestazione di Pronto Soccorso o da cartella clinica del ricovero, **Reale Mutua corrisponde un indennizzo di € 10.400.**

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*

6.2 CASI ASSICURABILI

6.2.1 MORTE

Se l'*Assicurato* muore entro due anni dal giorno dell'*infortunio*, in conseguenza di questo, Reale Mutua liquida la somma assicurata ai *beneficiari*.

Qualora nel medesimo *sinistro* si verifichi la commorienza dell'*Assicurato* e del consorte, l'indennizzo spettante ai figli conviventi minori o riconosciuti invalidi civili con percentuale pari o superiore al 60% viene aumentato del 50%.

L'indennizzo non è cumulabile con quello per *invalidità permanente*; tuttavia, se dopo il pagamento dell'indennizzo per *invalidità permanente*, ma entro due anni dal giorno dell'*infortunio* ed in conseguenza di questo, l'*Assicurato* muore, Reale Mutua corrisponde ai *beneficiari* la differenza tra l'indennizzo pagato e la somma assicurata per il caso morte, ove questa sia maggiore.

Se il corpo dell'*Assicurato* non viene ritrovato, Reale Mutua liquida ai *beneficiari* la somma assicurata dopo sei mesi dalla presentazione dell'istanza di morte presunta, come previsto dagli artt. 60 e 62 del Codice Civile.

Qualora risulti che l'*Assicurato* sia vivo dopo che Reale Mutua ha pagato l'indennizzo, quest'ultima ha diritto alla restituzione, da parte dei *beneficiari*, della somma loro pagata. L'*Assicurato* avrà così diritto all'indennizzo spettante ai sensi di *polizza* per altri casi eventualmente assicurati.

6.2.2 INVALIDITÀ PERMANENTE

◆ Reale Mutua liquida l'indennizzo per *invalidità permanente* se l'invalidità stessa si verifica entro due anni dal giorno dell'*infortunio*.

Il grado di *invalidità permanente* è accertato con riferimento ai valori ed ai criteri indicati nelle tabelle INAIL (allegato n. 1 al D.P.R. 30/06/1965 n. 1124) riportate al successivo punto 7.7.

L'indennizzo è calcolato applicando la percentuale di invalidità accertata diminuita delle *franchigie* di seguito indicate:

- **Autovetture: nessuna *franchigia***
- **Motocicli: *franchigia* del 3%**

Se l'invalidità permanente accertata è superiore al 15%, l'indennizzo è liquidato applicando la percentuale di invalidità accertata alla somma assicurata per invalidità permanente totale, senza alcuna *franchigia*.

Reale Mutua riconosce un anticipo pari al 50% del presumibile indennizzo

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*

definitivo in caso di invalidità permanente stimata superiore al 25% in base alla documentazione acquisita.

L'Assicurato può richiedere l'anticipo trascorsi 60 giorni dalla guarigione clinica.

- ◆ Se l'*infornio* determina un'invalidità permanente accertata pari o maggiore del 60% della totale e qualora il *conducente* infortunato sia il *Contraente*, un suo ascendente o discendente oppure un familiare convivente, Reale Mutua – mediante una polizza Vita – assicura il pagamento di una rendita vitalizia rivalutabile **dell'importo iniziale lordo annuo di € 6.200**. L'effetto della polizza Vita è quello della data di sottoscrizione dell'atto con il quale l'Assicurato accetta la liquidazione a titolo definitivo dell'indennizzo per invalidità permanente. Il pagamento della prima rata della rendita sarà effettuato trascorsi 12 mesi dall'effetto della polizza Vita. La rendita sarà corrisposta fintanto che l'Assicurato sarà in vita.

6.2.3 RIMBORSO DELLE SPESE DI CURA

Per la cura delle lesioni determinate da *infornio* Reale Mutua rimborsa, **fino alla concorrenza del massimale assicurato:**

- ◆ durante il ricovero, le spese sostenute per i trattamenti sanitari, per i diritti di sala operatoria e per le rette di degenza. Qualora le spese siano a totale carico del Servizio Sanitario Nazionale, Reale Mutua, in sostituzione del rimborso, **corrisponde una diaria di € 110 per ogni pernottamento, fino a 90 pernottamenti per sinistro;**
- ◆ dopo il ricovero o in assenza di ricovero, le spese sostenute per i trattamenti sanitari e per il noleggio di apparecchiature terapeutiche o ortopediche, con l'applicazione di una **franchigia di € 50 per sinistro;** le spese sostenute per cure e protesi dentarie rese necessarie da *infornio* con l'applicazione di una **franchigia di € 50 per sinistro.** Le spese per il materiale prezioso e le leghe speciali impiegati nelle protesi sono rimborsabili **fino alla concorrenza di € 1.100. Non sono rimborsabili le spese per la riparazione o sostituzione di protesi applicate prima dell'infornio.** Qualora le spese siano a carico del Servizio Sanitario Nazionale e l'Assicurato sostenga le spese relative ai ticket, Reale Mutua rimborsa il corrispondente costo, senza applicazione della *franchigia;*
- ◆ le spese sostenute per l'*assistenza infermieristica* domiciliare, **con il limite di € 60 giornalieri per un massimo di 90 giorni per anno assicurativo;**
- ◆ le spese sostenute in caso di intervento riparatore del *danno estetico* per la

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*

chirurgia plastica **fino a € 5.200 per sinistro** purché l'intervento stesso avvenga entro tre anni dal giorno dell'*infortunio* provato da documentazione medica;

- ◆ le spese di trasporto dell'*Assicurato* alla struttura sanitaria o al luogo di soccorso o da una struttura sanitaria all'altra, **con il limite di € 520 o di € 2.600** in caso di intervento di eliambulanza.

6.2.4 DIARIA PER RICOVERO

In caso di *ricovero* in un istituto di cura reso necessario da *infortunio* indennizzabile a termini di *polizza*, Reale Mutua corrisponde all'*Assicurato* **l'indennità giornaliera indicata in polizza per ogni giorno di ricovero, per un periodo non superiore a 365 giorni per ogni infortunio.**

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*

COSA NON ASSICURA

6.3 DELIMITAZIONI

Reale Mutua non indennizza gli *infortuni* derivanti:

- a. dalla partecipazione a corse, gare o competizioni e relative prove e allenamenti che rivestano la tipologia di velocità, rallies, fuoristrada, accelerazione;
- b. dalla guida di *veicoli a motore* se l'*Assicurato* non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore, salvo il caso di guida con patente scaduta a condizione che l'*Assicurato* abbia, al momento del *sinistro*, i requisiti per il rinnovo;
- c. dalla guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope eventualmente sanzionate ai sensi degli artt. 186 o 187 del Decreto Legislativo 30/4/1992 n. 285;
- d. da azioni dolose compiute o tentate dall'*Assicurato*, nonché da partecipazione ad imprese temerarie, compiute non per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa;
- e. da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo (naturali o provocati) e accelerazioni di particelle atomiche;
- f. dalla partecipazione ad imprese di carattere eccezionale (a titolo esemplificativo: partecipazione a raid automobilistici);
- g. da guerra o insurrezione;
- h. da infarti miocardici e rotture sottocutanee dei tendini;
- i. da ernie, salvo quanto previsto alla lettera h del punto 7.1.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*

COME AVVIENE LA GESTIONE DEI SINISTRI

6.4 DENUNCIA DELL'INFORTUNIO

La denuncia deve contenere la descrizione dell'*infortunio* e l'indicazione del luogo, giorno, ora e cause che lo hanno determinato; deve essere trasmessa, con avviso scritto, all'Agenzia alla quale è assegnata la *polizza* oppure alla sede di Reale Mutua entro tre giorni da quando il *Contraente* o gli aventi diritto ne hanno avuto conoscenza, ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile. Successivamente l'*Assicurato* deve inviare certificati medici sul decorso delle lesioni. L'accertamento dei postumi di *invalidità permanente* deve essere effettuato nei territori della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano o della Repubblica di San Marino.

Per ottenere il rimborso delle spese di cura, l'*Assicurato* deve presentare i documenti di spesa in originale e la documentazione medica. La liquidazione viene effettuata a cura ultimata. Qualora intervenga il Servizio Sanitario Nazionale o altra assicurazione privata, detti originali possono essere sostituiti da copie con l'attestazione del contributo erogato dal Servizio Sanitario Nazionale o delle spese rimborsate dall'assicuratore privato.

In caso di ricovero Reale Mutua corrisponde la diaria, di cui al punto 7.2.4, se pattuita in polizza, dietro presentazione di copia della cartella clinica completa.

L'*Assicurato* deve consentire alla visita dei medici di Reale Mutua e a qualsiasi indagine o accertamento che questa ritenga necessari, sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato o curato l'*Assicurato* stesso.

6.5 CRITERI DI INDENNIZZABILITÀ

Reale Mutua corrisponde l'indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell'*infortunio*. Se al momento dell'*infortunio* l'*Assicurato* è affetto da menomazioni preesistenti, di qualsiasi origine e tipologia, **sono indennizzabili solo le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l'*infortunio* avesse colpito una persona fisicamente integra e sana.** In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già menomato, nella valutazione del grado di *invalidità permanente* **le percentuali previste verranno diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.**

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*

6.6 CONTROVERSIE SULLA NATURA E CONSEGUENZE DELLE LESIONI

In caso di divergenza sul nesso causale tra evento e lesione, sulla natura o conseguenze delle lesioni, sul grado di *invalidità permanente* o sulla pertinenza delle spese di cura si potrà procedere, mediante accordo tra l'*Assicurato* e Reale Mutua, in alternativa al ricorso all'Autorità Giudiziaria, mediante arbitrato di un Collegio Medico.

I primi due componenti di tale Collegio saranno designati dall'*Assicurato* e da Reale Mutua e il terzo d'accordo dai primi due o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove si riunisce il Collegio Medico. Il Collegio Medico risiede nel Comune, sede di istituto universitario di medicina legale e delle assicurazioni, più vicino alla residenza dell'*Assicurato*.

Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico.

Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge e sono sempre vincolanti per le Parti anche se uno dei medici rifiuti di firmare il relativo verbale.

6.7 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO

Reale Mutua, ricevuta la necessaria documentazione e determinato l'indennizzo dovuto, provvede entro 25 giorni al pagamento.

L'indennizzo verrà corrisposto nei territori della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano o della Repubblica di San Marino.

Il diritto all'indennizzo per l'*invalidità permanente* è di carattere personale e quindi non è trasmissibile a *beneficiari*, eredi o aventi causa. Tuttavia, se l'infortunato muore - per cause indipendenti dalle lesioni subite - prima che l'*indennizzo* sia stato pagato, Reale Mutua liquida ai *beneficiari* l'importo già concordato, offerto ovvero - se oggettivamente determinabile - offribile all'*Assicurato*, in base alle condizioni di *polizza*.

Il rimborso delle spese sostenute all'estero in valute diverse dall'euro avverrà applicando il cambio contro euro, come da rilevazioni della Banca Centrale Europea, desunte dalle pubblicazioni sui principali quotidiani economici a tiratura nazionale o, in sua mancanza, quello contro dollaro USA.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*

Il rimborso verrà effettuato al cambio medio della settimana in cui la spesa è sostenuta.

Le spese per i certificati restano a carico dell'Assicurato.

Il grado di *invalidità permanente* è accertato facendo riferimento ai valori delle seguenti menomazioni:

**TABELLA DI VALUTAZIONE DEL GRADO PERCENTUALE
DI INVALIDITÀ PERMANENTE**

(Allegato n. 1 al D.P.R. 30.6.1965 n. 1124)

Descrizione	Destro	Sinistro
◆ Sordità completa di un orecchio		15%
◆ Sordità completa bilaterale		60%
◆ Perdita totale della facoltà visiva di un occhio		35%
◆ Perdita anatomica o atrofia del globo oculare senza possibilità di applicazione di protesi		40%
◆ Stenosi nasale assoluta unilaterale		8%
◆ Stenosi nasale assoluta bilaterale		18%
◆ Perdita di molti denti in modo che risulti gravemente compromessa la funzionalità masticatoria		
a. con possibilità di applicazione di protesi efficace		11%
b. senza possibilità di applicazione di protesi efficace		30%
◆ Perdita di un rene con integrità del rene superstite		25%
◆ Perdita della milza senza alterazioni della crasi ematica		15%
◆ Per la perdita di un testicolo non si corrisponde indennità		
◆ Esiti di frattura della clavicola bene consolidata, senza limitazione dei movimenti del braccio		5%
◆ Anchilosi completa dell'articolazione scapolo-omerale con arto in posizione favorevole quando coesista immobilità della scapola	50%	40%
◆ Anchilosi completa dell'articolazione scapolo-omerale con arto in posizione favorevole con normale mobilità della scapola	40%	30%
◆ Perdita del braccio		
a. per disarticolazione scapolo-omerale	85%	75%
b. per amputazione al terzo superiore	80%	70%

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*

Descrizione	Destro	Sinistro
◆ Perdita del braccio al terzo medio o totale dell'avambraccio	75%	65%
◆ Perdita dell'avambraccio al terzo medio o perdita della mano	70%	60%
◆ Perdita di tutte le dita della mano	65%	55%
◆ Perdita del pollice e del primo metacarpo	35%	30%
◆ Perdita totale del pollice	28%	23%
◆ Perdita totale dell'indice	15%	13%
◆ Perdita totale del medio		12%
◆ Perdita totale dell'anulare		8%
◆ Perdita totale del mignolo		12%
◆ Perdita della falange ungueale del pollice	15%	12%
◆ Perdita della falange ungueale dell'indice	7%	6%
◆ Perdita della falange ungueale del medio		5%
◆ Perdita della falange ungueale dell'anulare		3%
◆ Perdita della falange ungueale del mignolo		5%
◆ Perdita delle due ultime falangi dell'indice	11%	9%
◆ Perdita delle due ultime falangi del medio		8%
◆ Perdita delle due ultime falangi dell'anulare		6%
◆ Perdita delle due ultime falangi del mignolo		8%
◆ Anchilosi totale dell'articolazione del gomito con angolazione tra 110° - 75°		
a. in semipronazione	30%	25%
b. in pronazione	35%	30%
c. in supinazione	45%	40%
d. quando l'anchilosi sia tale da permettere i movimenti di pronosupinazione	25%	20%
◆ Anchilosi totale dell'articolazione del gomito in flessione massima o quasi	55%	50%
◆ Anchilosi totale dell'articolazione del gomito in estensione completa o quasi		
a. in semipronazione	40%	35%
b. in pronazione	45%	40%
c. in supinazione	55%	50%
d. quando l'anchilosi sia tale da permettere i movimenti di pronosupinazione	35%	30%

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*

Descrizione	Destro	Sinistro
◆ Anchilosi completa dell'articolazione radio-carpicca in estensione rettilinea	18%	15%
◆ Se vi è contemporaneamente abolizione dei movimenti di pronosupinazione		
a. in semipronazione	22%	18%
b. in pronazione	25%	22%
c. in supinazione	35%	30%
◆ Anchilosi completa coxo-femorale con arto in estensione e in posizione favorevole	45%	
◆ Perdita totale di una coscia per disarticolazione coxo-femorale o amputazione alta, che non rende possibile l'applicazione di un apparecchio di protesi	80%	
◆ Perdita di una coscia in qualsiasi altro punto	70%	
◆ Perdita totale di una gamba o amputazione di essa al terzo superiore, quando non sia possibile l'applicazione di un apparecchio articolato	65%	
◆ Perdita di una gamba al terzo superiore quando sia possibile l'applicazione di un apparecchio articolato	55%	
◆ Perdita di una gamba al terzo inferiore o di un piede	50%	
◆ Perdita dell'avampiede alla linea tarso-metatarso	30%	
◆ Perdita dell'alluce e corrispondente metatarso	16%	
◆ Perdita totale del solo alluce	7%	
◆ Per la perdita di ogni altro dito di un piede non si dà luogo ad alcuna indennità, ma ove concorra perdita di più dita ogni altro dito perduto è valutato	3%	
◆ Anchilosi completa rettilinea del ginocchio	35%	
◆ Anchilosi tibio-tarsica ad angolo retto	20%	
◆ Semplice accorciamento di un arto inferiore che superi i tre centimetri e non oltrepassi i cinque centimetri	11%	

N.B. - In caso di constatato mancinismo le percentuali di riduzione dell'attitudini al lavoro stabilite per l'arto superiore destro si intendono applicate all'arto sinistro e quelle del sinistro al destro.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*

Tabella di valutazione delle menomazioni dell'acutezza visiva

Visus perduto	Visus residuo	Indennizzo dell'occhio con acutezza visiva minore (occhio peggiore)	Indennizzo dell'occhio con acutezza visiva maggiore (occhio migliore)
1/10	9/10	1%	2%
2/10	8/10	3%	6%
3/10	7/10	6%	12%
4/10	6/10	10%	19%
5/10	5/10	14%	26%
6/10	4/10	18%	34%
7/10	3/10	23%	42%
8/10	2/10	27%	50%
9/10	1/10	31%	58%
10/10	0	35%	65%

Note

- In caso di menomazione binoculare, si procede a conglobamento delle valutazioni effettuate in ciascun occhio.
- La valutazione è riferita all'acutezza visiva quale risulta dopo la correzione ottica, sempre che la correzione stessa sia tollerata; in caso diverso la valutazione è riferita al visus naturale.
- Nei casi in cui la valutazione è riferita all'acutezza visiva raggiunta con correzione, il grado di inabilità permanente, calcolato secondo le norme che precedono, viene aumentato in misura variabile da 2 a 10 punti a seconda della entità del vizio di refrazione.
- La perdita di 5/10 di visus in un occhio, essendo l'altro normale, è valutata il 16% se si tratta di *infortunio* agricolo.
- In caso di afachia monolaterale:

<input type="checkbox"/> con visus corretto di 10/10, 9/10, 8/10	15%
<input type="checkbox"/> con visus corretto di 7/10	18%
<input type="checkbox"/> con visus corretto di 6/10	21%
<input type="checkbox"/> con visus corretto di 5/10	24%
<input type="checkbox"/> con visus corretto di 4/10	28%
<input type="checkbox"/> con visus corretto di 3/10	32%
<input type="checkbox"/> con visus corretto inferiore a 3/10	35%
- In caso di afachia bilaterale, dato che la correzione ottica è pressoché ugua-

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*

le e pertanto tollerata, si applica la tabella di valutazione delle menomazioni dell'acutezza visiva, aggiungendo il 15% per la correzione ottica e per la mancanza del potere accomodativo.

Inoltre, in aggiunta a quanto previsto dall'allegato n. 1 al D.P.R. n. 1124, si conviene che la perdita della voce (afonia) è indennizzata con il 30% della somma assicurata per *invalidità permanente* totale; **la perdita parziale della voce non dà diritto ad alcun indennizzo.** Per la valutazione delle menomazioni visive ed uditive si procederà alla quantificazione del grado di invalidità tenendo conto dell'eventuale applicazione di presidi correttivi. Nel caso di menomazioni di uno o più dei distretti anatomici o articolari di un singolo arto, si procederà alla valutazione con somma matematica fino a raggiungere al massimo il valore corrispondente alla perdita totale dell'arto stesso. La perdita anatomica o funzionale di più organi, arti o loro parti comporta l'applicazione della percentuale di invalidità calcolata sulla base dei criteri e dei valori sopra indicati, pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna menomazione, **fino a raggiungere al massimo il valore del 100%.** Nel caso in cui l'*invalidità permanente* non sia determinabile sulla base dei valori elencati nella tabella di cui sopra, la stessa viene determinata con riferimento ai valori ed ai criteri sopra indicati, tenendo conto della complessiva diminuzione della capacità dell'*Assicurato* allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione.

6.8 RINUNCIA ALLA RIVALSA

Qualora l'*infortunio* subito dall'*Assicurato* sia imputabile a responsabilità di terzi, Reale Mutua rinuncia a dare corso all'azione di rivalsa prevista dall'art. 1916 del Codice Civile.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*

STRALCIO DEI PRINCIPALI ARTICOLI DEL “CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE” INERENTI L'RC AUTO

Art. 122 - VEICOLI A MOTORE

- 1.** I veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate se non siano coperti dall'assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi prevista dall'articolo 2054 del codice civile e dall'articolo 91, comma 2, del codice della strada. Il regolamento, adottato dal Ministro delle attività produttive, su proposta dell'ISVAP, individua la tipologia di veicoli esclusi dall'obbligo di assicurazione e le aree equiparate a quelle di uso pubblico.
- 2.** L'assicurazione comprende la responsabilità per i danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale e' effettuato il trasporto.
- 3.** L'assicurazione non ha effetto nel caso di circolazione avvenuta contro la volontà del proprietario, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria, fermo quanto disposto dall'articolo 283, comma 1, lettera d), a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata all'autorità di pubblica sicurezza. In deroga all'articolo 1896, primo comma, secondo periodo, del codice civile l'assicurato ha diritto al rimborso del rateo di premio, relativo al residuo periodo di assicurazione, al netto dell'imposta pagata e del contributo previsto dall'articolo 334.
- 4.** L'assicurazione copre anche la responsabilità per i danni causati nel territorio degli altri Stati membri, secondo le condizioni ed entro i limiti stabiliti dalle legislazioni nazionali di ciascuno di tali Stati, concernenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, ferme le maggiori garanzie eventualmente previste dal contratto o dalla legislazione dello Stato in cui stazionano abitualmente.

Art. 127 - CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE E CONTRASSEGNO

- 1.** L'adempimento dell'obbligo di assicurazione dei veicoli a motore e' comprovato da apposito certificato rilasciato dall'impresa di assicurazione o dalla delegataria in caso di coassicurazione, da cui risulti il periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio.
- 2.** L'impresa di assicurazione e' obbligata nei confronti dei terzi danneggiati per il periodo di tempo indicato nel certificato, salvo quanto disposto dall'articolo 1901, secondo comma, del codice civile e dall'articolo 122, comma 3, primo periodo.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*

3. All'atto del rilascio del certificato di assicurazione l'impresa di assicurazione consegna un contrassegno recante il numero della targa di riconoscimento del veicolo e l'indicazione dell'anno, mese e giorno di scadenza del periodo di assicurazione per cui e' valido il certificato. Il contrassegno e' esposto sul veicolo al quale si riferisce l'assicurazione entro cinque giorni dal pagamento del premio o della rata di premio.
4. L'ISVAP, con regolamento, stabilisce le modalita' per il rilascio, nonche' le caratteristiche del certificato di assicurazione, del contrassegno e di eventuali documenti provvisoriamente equipollenti e le modalita' per l'emissione di duplicati in caso di sottrazione, smarrimento o distruzione.

Art. 129 - SOGGETTI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE

1. Non e' considerato terzo e non ha diritto ai benefici derivanti dal contratto di assicurazione obbligatoria il solo conducente del veicolo responsabile del sinistro.
2. Ferme restando la disposizione di cui all'articolo 122, comma 2, e quella di cui al comma 1 del presente articolo, non sono inoltre considerati terzi e non hanno diritto ai benefici derivanti dai contratti di assicurazione obbligatoria, limitatamente ai danni alle cose:
 - a. i soggetti di cui all'articolo 2054, terzo comma, del codice civile ed all'articolo 91, comma 2, del codice della strada;
 - b. il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del soggetto di cui al comma 1 e di quelli di cui alla lettera a), nonche' gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto l'assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento;
 - c. ove l'assicurato sia una societ , i soci a responsabilit  illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati alla lettera b).

Art. 171 - TRASFERIMENTO DI PROPRIETA' DEL VEICOLO O DEL NATANTE

1. Il trasferimento di propriet  del veicolo o del natante determina, a scelta irrevocabile dell'alienante, uno dei seguenti effetti:
 - a. la risoluzione del contratto a far data dal perfezionamento del trasferimento di propriet , con diritto al rimborso del rateo di premio relativo al residuo periodo di assicurazione al netto dell'imposta pagata e del contributo obbligatorio di cui all'articolo 334;

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*

- b.** la cessione del contratto di assicurazione all'acquirente;
 - c.** la sostituzione del contratto per l'assicurazione di altro veicolo o, rispettivamente, di un altro natante di sua proprietà, previo l'eventuale conguaglio del premio.
- 2.** Eseguito il trasferimento di proprietà, l'alienante informa contestualmente l'impresa di assicurazione e l'acquirente se, insieme al veicolo, viene ceduto il contratto di assicurazione.
 - 3.** La garanzia e' valida per il nuovo veicolo o natante dalla data del rilascio del nuovo certificato e, ove occorra, del nuovo contrassegno relativo al veicolo o al natante secondo le modalità previste dal regolamento adottato, su proposta dell'ISVAP, dal Ministro delle attività produttive.

Art. 144 - AZIONE DIRETTA DEL DANNEGGIATO

- 1.** Il danneggiato per sinistro causato dalla circolazione di un veicolo o di un natante, per i quali vi e' obbligo di assicurazione, ha azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, entro i limiti delle somme per le quali e' stata stipulata l'assicurazione.
- 2.** Per l'intero massimale di polizza l'impresa di assicurazione non puo' opporre al danneggiato eccezioni derivanti dal contratto, ne' clausole che prevedano l'eventuale contributo dell'assicurato al risarcimento del danno. L'impresa di assicurazione ha tuttavia diritto di rivalsa verso l'assicurato nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione.
- 3.** Nel giudizio promosso contro l'impresa di assicurazione e' chiamato anche il responsabile del danno.
- 4.** L'azione diretta che spetta al danneggiato nei confronti dell'impresa di assicurazione e' soggetta al termine di prescrizione cui sarebbe soggetta l'azione verso il responsabile.



S E R V I Z I O

Buongiorno Reale




Dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20

buongiorno reale@realemutua.it

**Il tuo Agente e Buongiorno Reale:
e non sei mai solo**

Per ulteriori informazioni:



Mod. 5246 RCA - 04/07

SOCIETÀ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI
Via Corte d'Appello 11, 10122 Torino (Italia) - tel. +39 0114 311 111 - fax +39 0114 350 966
tx 215105 Reale I - www.realemutua.it - Codice Fiscale e N. Partita IVA 00875360018 - Impresa
autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'articolo 65 del r.d.l. 29/4/1923 N. 966